

NOTE DI CARATTERE GENERALE

Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Europea 2003/9/CE

1. Il decreto si appiattisce molto sui minimi standard previsti dalla direttiva che già rappresentano, come sappiamo, il minimo comune denominatore sul quale si sono trovati d'accordo gli Stati con i loro diversi orientamenti. Sembra non tenersi conto né di ciò che il Sistema è stato fino ad oggi né dell'art. 4 della stessa direttiva che recita : *“Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo ...”* Il Sistema si modifica infatti sostanzialmente nei sui contenuti e nelle metodologie di intervento.

2. L'intero impianto del Decreto evidenzia un mancato rispetto dell'autonomia degli enti locali ed è in evidente contrasto con il carattere di adesione volontaria degli enti locali al sistema di protezione per far fronte innanzitutto alle esigenze del loro territorio. Più in generale, l'intera evoluzione del sistema di accoglienza esistente, frutto di una relazione articolata tra autonomie locali e autorità governative, non solo non emerge con chiarezza, ma al contrario sembra dissolversi in un “modello” verticale che riduce o annulla lo spazio del modello dell'accoglienza territoriale decentrata.

3. E' necessario richiamare l'attenzione sulle finalità della Direttiva. Lo Stato ha l'obbligo dell'accoglienza e del rispetto degli standard minimi, lo spirito della Direttiva prevede però che ogni Stato Membro preveda un appropriato coordinamento tra le autorità competenti e tra le comunità locali che dovrebbero cooperare all'efficienza dei sistemi nazionali. Questo sembra incoraggiare una condivisione della responsabilità tra i diversi livelli e i diversi ambiti di gestione del sistema di accoglienza. Questo è quello che il Sistema attuale ha realizzato fino ad oggi.

4. Non viene riconosciuto il ruolo svolto dal Servizio Centrale negli ultimi anni neppure in relazione all'accesso e alla permanenza nei centri di accoglienza del Sistema gestiti dai Comuni che sembra essere sostituito dalle Prefetture senza chiarezza sul tipo di raccordo, nel caso in cui sia previsto, tra queste e il Servizio Centrale che gestisce la Banca Dati del Sistema.

5. Le Prefetture nel Sistema di accoglienza descritto dal Decreto assumono un ruolo decisamente maggiore rispetto a quello precedente che sembra incidere nella gestione ordinaria dell'accoglienza. Sono infatti le Prefetture ad emanare atti recanti decisioni relative all'inserimento in accoglienza, alla permanenza, ad eventuali trasferimenti e all'uscita dall'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. Questo comporta il venire meno di un ruolo fondamentale sia del Servizio Centrale e della Banca Dati da questo gestita sia un aumento di burocratizzazione nel sistema e un aggravio notevole di lavoro delle singole Prefetture visto che i casi devono essere decisi singolarmente *ad personam*.

6. Dal dettato del presente Decreto non emerge in modo chiaro quale saranno i meccanismi di raccordo tra i centri di accoglienza gestiti dai Comuni, il Servizio centrale, le Prefetture, i Centri di Identificazione e il Ministero dell'Interno alla base di una gestione efficace ed efficiente dell'intero Sistema d'asilo nazionale. Allo stato attuale tali meccanismi sono molto chiari e discendono da un'esperienza roduta da alcuni anni.

7. Il dettato delle singole norme del presente decreto si presta ad interpretazioni diverse comportando il rischio di diffusione di prassi e pratiche diverse sul territorio diffondendo confusione tra i funzionari chiamati ad applicare le norme, gli operatori e gli stessi richiedenti asilo e rifugiati. Ad esempio in relazione alla tempistica e alla metodologia di inserimento nell'accoglienza e in relazione all'iter, al coordinamento tra i vari attori che entrano nella gestione del sistema di accoglienza e in relazione ai tempi e ai modi del ricorso.